

Informativa per la clientela di studio

N. 145 del 01.10.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Decreto competitività. Novità per le società

Il D.L. 24.6.2014 n. 91 (c.d. "Decreto Competitività"), entrato in vigore il 25.6.2014, è stato convertito, con modificazioni, nella L. 11.8.2014 n. 116, in vigore dal 21.8.2014.

*Tale decreto presenta numerose **novità per la semplificazione della burocrazia e per favorire l'attività d'impresa**. Si va dalla nuovo capitale minimo per le società per azioni ai controlli nelle società a responsabilità limitata.*

Capitale sociale minimo delle Spa

Si evidenzia, in primo luogo, la riduzione da 120.000,00 a 50.000,00 euro del capitale sociale minimo necessario per la costituzione di una Spa.

La novità è in vigore dal 25.6.2014.

La riduzione del capitale sociale minimo della Spa determina rilevanti conseguenze, tra l'altro, in relazione:

- all'entità dei conferimenti dovuti in sede di costituzione della società;
- alla ricapitalizzazione eventualmente necessaria;
- alla riduzione volontaria del capitale sociale.

In caso di costituzione di Spa con capitale minimo (pari oggi a 50.000,00 euro) e di conferimenti integrali in denaro, i versamenti da effettuare in sede di costituzione (pari, ex art. 2342 co. 2 C.c., ad almeno il 25% del capitale minimo), passano, nel caso di Spa pluripersonali, da 30.000,00 euro a 12.500,00 euro.

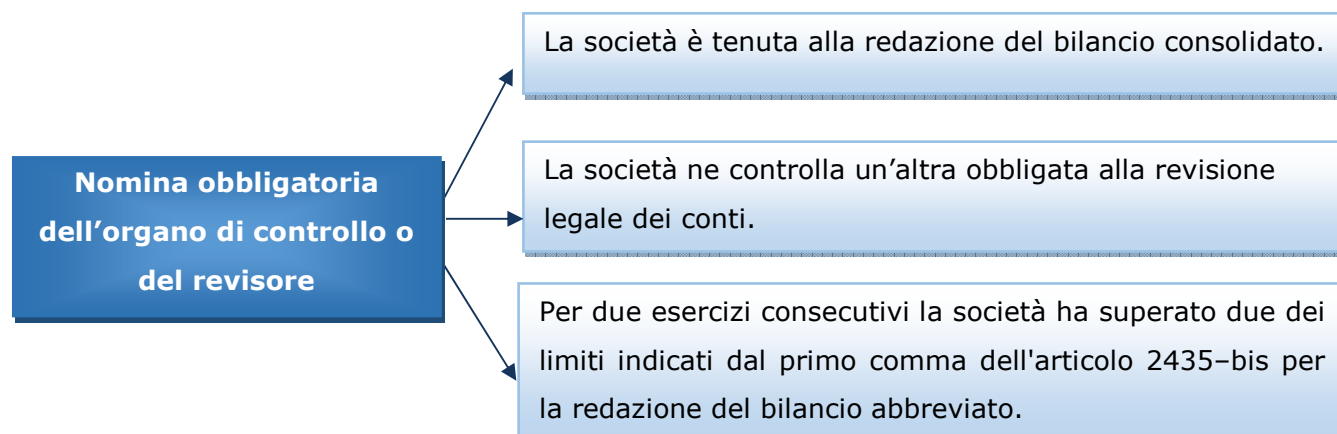
Ciò vale solo nel caso di Spa pluripersonali. Nel caso di Spa unipersonale, infatti, la medesima disposizione citata impone il versamento integrale dei 50.000,00 euro.

Tale valore deve, inoltre, essere considerato nel caso di conferimenti in natura o di crediti (ai sensi dell'art. 2342 co. 3 C.c., infatti, le azioni ad essi corrispondenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione).

L'organo di controllo nelle Srl

Nel quadro delle novità legislative, particolare rilevanza assumono le nuove disposizioni in tema di organo di controllo nelle Srl.

In virtù delle modifiche introdotte, infatti, nelle Srl la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria soltanto se la società:



Non è quindi più necessario nominare l'organo di controllo nel caso in cui la Srl abbia un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le Spa (attualmente pari a 50.000 euro).

Dubbi erano sorti, inizialmente, con riferimento alle sorti degli organi di controllo e dei revisori in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento.

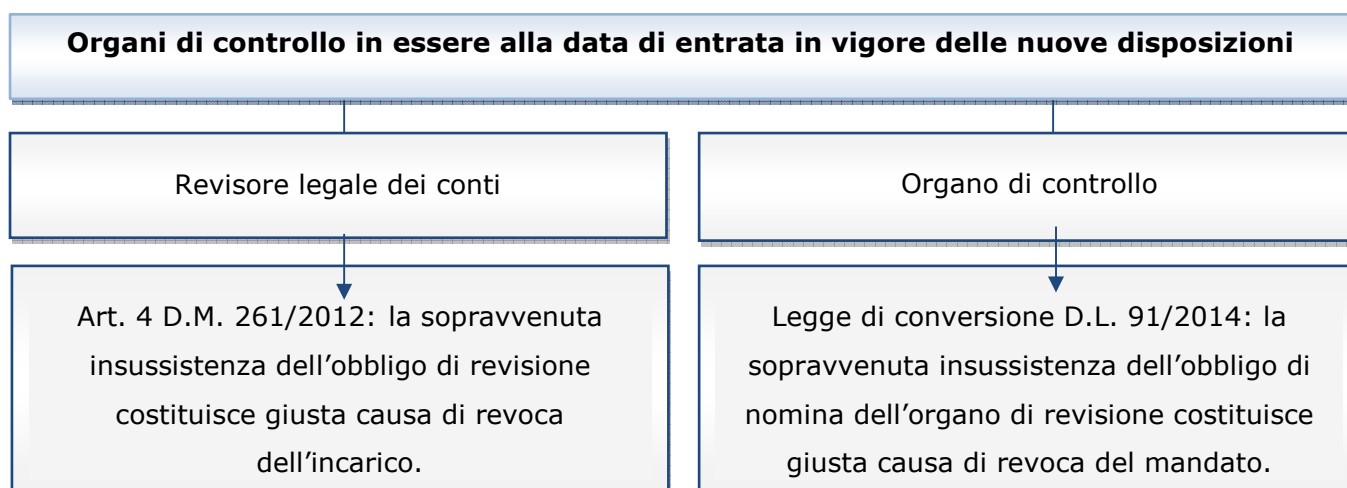
Infatti, mentre per il revisore legale dei conti, l'articolo 4, comma 1 del D.M. 261/2012 espressamente prevede che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione costituisce giusta causa di revoca dell'incarico, nessuna specifica disposizione era destinata a disciplinare il medesimo caso con riferimento all'organo di controllo.

La soluzione al problema è stata offerta dal Legislatore che, in sede di conversione (L. 11/08/2014 n. 116), ha stabilito che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di revisione costituisce giusta causa di revoca del mandato.

ATTENZIONE - Particolare attenzione deve essere riservata alla lettura dello statuto della società. Potrebbe infatti accadere che, sebbene l'obbligo di nomina dell'organo di controllo non sia più necessario secondo le disposizioni normative, la società sia sempre tenuta alla nomina sulla base di una specifica clausola statutaria.

In questo caso si renderebbe pertanto necessaria anche una modifica dello statuto, in conseguenza della quale, tuttavia, non è pacifico che vi possa essere revoca per giusta causa dell'organo di controllo.

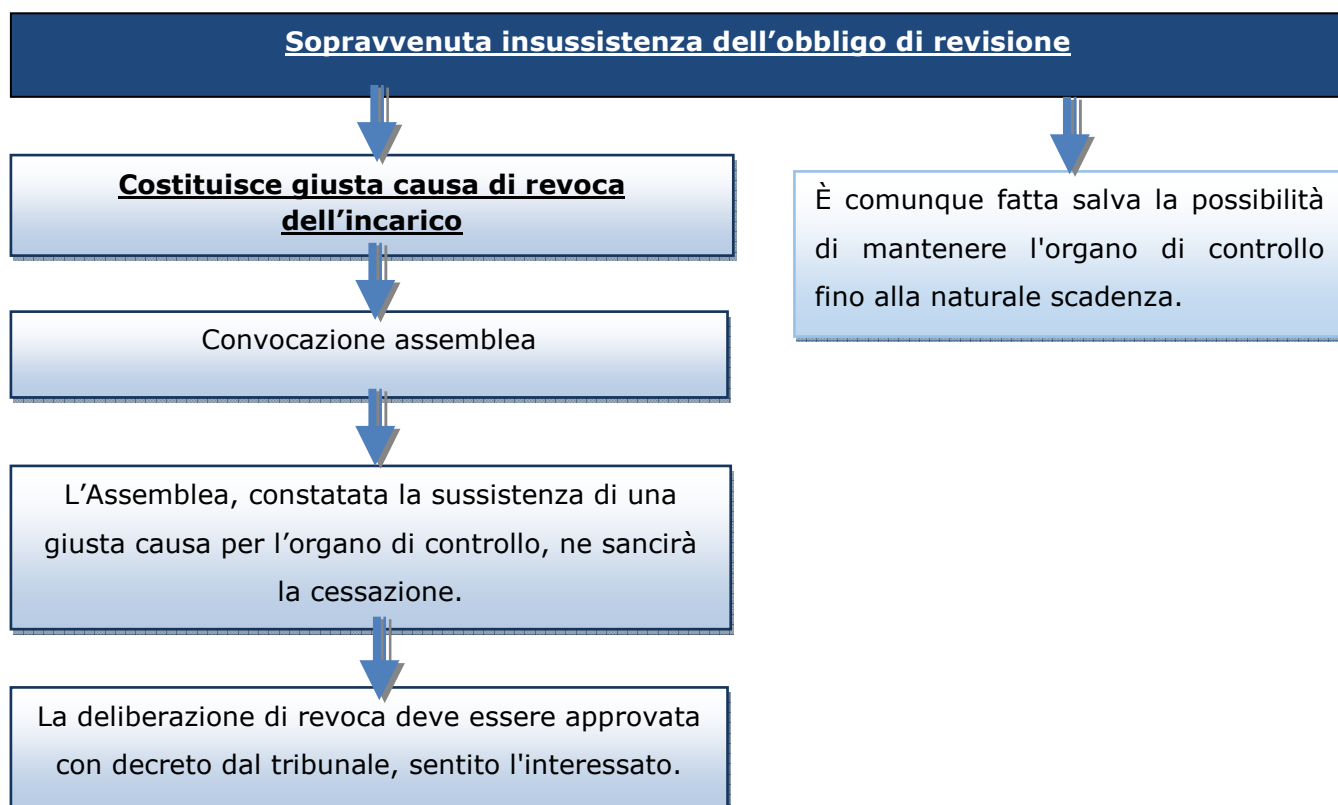
Pertanto, sia il revisore legale che l'organo di controllo non devono rimanere in carica fino alla scadenza del mandato, ma possono essere, sin da subito, revocati.



In buona sostanza la società potrà convocare un'apposita assemblea (ai sensi dell'art. 2400 C.c.) che, constatata la sussistenza di una giusta causa per l'organo di controllo, ne sancirà la cessazione. Tuttavia, la delibera rimarrà sospesa fino a quando non sarà emanato il necessario decreto del Tribunale.

È comunque fatta salva la possibilità di mantenere l'organo di controllo fino alla naturale scadenza.

Anche per i revisori è l'assemblea a deliberare la loro revoca ma, in questo caso, non è richiesto il parere del Tribunale e l'Organo di amministrazione è tenuto a comunicare al revisore la revoca e i relativi motivi.



NOTA BENE - La nuova previsione secondo la quale costituisce giusta causa di revoca dell'incarico la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge si ritiene applicabile anche a tutte le altre ipotesi.

È necessario ricordare, infatti, che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti per la redazione del bilancio abbreviato non vengono superati: anche in questo caso deve quindi ritenersi che ricorra una giusta causa per la revoca dell'organo di controllo.

Le cooperative

Le novità appena esposte si riflettono anche sulla disciplina delle società cooperative. Merita infatti di essere ricordato che l'art. 2543 del Codice civile prevede che:

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi...

Essendo stato abrogato il secondo comma dell'art. 2477, anche la disciplina delle società cooperative ha subito, di conseguenza, le stesse modifiche.

DECRETO COMPETITIVITÀ: LE NOVITÀ

Meno controlli per le Srl - È stato abrogato il comma 2 dell'art. 2477 C.c., in virtù del quale le Srl con capitale non inferiore a quello minimo stabilito per le Spa erano tenute a nominare un collegio sindacale o un revisore unico.

Capitale minimo Spa - Il capitale minimo per le Spa e Sapa è stato fissato in euro 50 mila in luogo dei 120 mila euro in precedenza previsti dall'art. 2327 C.c.

Voto maggiorato - Viene prevista la possibilità di introdurre una maggiorazione del voto: le società quotate possono prevedere, nel proprio statuto, la maggiorazione di un voto per le azioni di cui uno stesso azionista sia titolare per un periodo consecutivo indicato nello statuto non inferiore a 24 mesi.

Voto plurimo - Le società non quotate possono emettere azioni a voto plurimo, che consentono di esprimere un numero di voti maggiore di uno, ma non superiore a tre.

Iscrizione immediata al Registro delle Imprese - Quando l'iscrizione al Registro delle Imprese è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del Registro procede all'iscrizione immediata dell'atto.

Trasformazione societaria: semplificazioni - Il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 (esperto nominato dal Tribunale) ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter (prevista per conferimenti di beni in natura o crediti).

Nuove disposizioni in tema di Opa - Le società che rientrano nella definizione di Pmi (riformulata) possono individuare, con apposita clausola statutaria, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (Opa) più adeguata alle proprie caratteristiche, individuata in un intervallo prestabilito (tra il 25% e il 40%).

Novità in tema di principi contabili - È stato eliminato il riferimento al decreto interministeriale, mai emanato, con il quale si sarebbe dovuta fissare la data a partire dalla quale le società chiuse potevano redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Pertanto tutte le società, ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, possono ora redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi IAS/IFRS. Vengono disciplinati il ruolo, le funzioni e il finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....